



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/dt

Roma, 14 aprile 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Milano**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto:* PO n. 21/2022 - Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa

In relazione al quesito del 20 gennaio 2022 con il quale l'Ordine di Milano, facendo seguito alle informative n. 1/2022 e n. 9/2022, chiede indicazioni circa il comportamento da adottare per le domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ricevute sino ad ora, si osserva quanto segue.

Con le informative n. 1 e n. 9/2022 questo Consiglio Nazionale ha inteso adeguarsi alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale degli Affari interni – Ufficio II – Ordini professionali e Albi – con la circolare del 29 dicembre 2021 recante "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n.147)".

Le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia forniscono indicazioni in ordine al requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa". Dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, come è possibile evincere dal tenore letterale della circolare del 29 dicembre 2021, le Linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa.

Inoltre, in considerazione della circostanza che l'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, esse precisano che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell'inclusione nell'elenco possano essere individuati nel numero minimo di due (al

riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche nello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo). Con il corollario che, nel valutare la domanda di iscrizione, l'Ordine territoriale dovrà verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle elencate nelle stesse Linee di indirizzo.

E' doveroso segnalare, poi, come il Ministero auspichi la stretta osservanza della circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, avvenga secondo le linee di indirizzo fornite. La circolare, infatti, è stata inviata a Unioncamere affinché ne curi l'invio alle commissioni istituite presso le CCIAA regionali per la nomina degli esperti.

In definitiva, dal 29 dicembre 2021, gli Ordini nel predisporre il modello tracciato da inviare alle CCIAA regionali con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e individuati dalle Linee guida del Ministero della giustizia, dovranno attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

Qualora, l'Ordine non abbia ancora deliberato sulle domande presentate dai professionisti prima del 29 dicembre 2021 e, non abbia ancora comunicato alla CCIAA i nominativi dei professionisti, si invita l'Ordine a effettuare la valutazione delle domande e dei c.v. per verificare il possesso dei requisiti prescritti come precisati con le citate circolari ministeriali.

Con riguardo alle domande presentate da professionisti che non vantino le due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale o della crisi di impresa o che siano carenti delle informazioni o della documentazione espressamente individuate nelle Linee di indirizzo ministeriali, l'Ordine potrà chiedere di integrare la domanda per dimostrare il possesso di tutti i requisiti come precisato nelle le Linee guida ministeriali.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

